

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA
Approvato con delibera di Consiglio n. 24 del 07.06.1996

ART.1
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale della attività di estetista, così come configurata dalla Legge n. 1 del 4/1/90. Tale attività consiste nell'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario.

Sono escluse dall'applicazione della presente disciplina semplici e limitate prestazioni di manicure e pedicure estetico svolte presso un esercizio di barbiere o parrucchiere, anche avvalendosi dell'opera di collaboratori familiari o di personale dipendente, purché conservino il carattere di attività accessoria e secondaria e siano fornite in stretta connessione con l'esecuzione dell'attività principale.

La materia è inoltre regolata dalla L.R. 12/12/89 n. 77 e dalla L. 8/8/85 n. 443.

ART.2
MODALITA' D'ESERCIZIO

1) L'attività di estetista può essere esercitata sia in forma di impresa individuale che di impresa societaria. Nel caso di imprese societarie queste possono essere:

- a - società, anche cooperative, aventi le caratteristiche di impresa artigiana, in quanto rispondenti ai requisiti e limiti dimensionali di cui alla L. 8/8/85 n. 443.
- b - società diverse da quelle sopra descritte, non ricadenti nell'ambito di applicazione della L.443/85.

Per entrambe le sopraddette tipologie di imprese, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della L. 4/1/90 n. 1.

2) L'attività di estetista può essere svolta presso la residenza o il domicilio dell'esercente, purché questi consenta controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio. In tale caso i locali, oltre ai normali requisiti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a - essere distinti da quelli adibiti ad abitazione od uso privato e non essere con questi comunicanti.
- b - essere dotati di entrata indipendente accessibile dalla pubblica via.

3) L'attività di estetista non può essere esercitata in forma ambulante o di posteggio su aree pubbliche o private.

4) Limitatamente alle prestazioni più semplici, quali le pedicure o le manicure, od altre che comunque non richiedano l'utilizzo di speciali apparecchiature, l'attività può essere svolta in altra sede indicata dal committente, solo in caso di sua impossibilità fisica a recarsi nei locali preposti. Tali prestazioni sono consentite anche presso gli Ospedali, case di cura o di riposo, sempre su richiesta del committente.

5) L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, sia in qualità di ditte individuali esercitanti nella medesima sede, sia in forma di impresa societaria quali quelle descritte al precedente comma primo. In tale caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali inerenti le rispettive attività.

Le suddescritte attività miste sono autorizzate con due o più separati titoli, ognuno attinente a ciascun tipo di attività e rilasciato secondo la relativa specifica disciplina della materia, anche nel caso di impresa societaria. Inoltre possono essere variate, trasferite od altro, in modo indipendente tra loro.

ART. 3 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

L'attività di estetista, anche a titolo gratuito o non professionale, può essere esercitata solo da chi è in possesso della qualificazione professionale di cui alla Legge 4/1/90 n. 1, conseguita nei modi ivi previsti.

Per le ditte individuali la qualificazione professionale deve essere posseduta dal titolare stesso dell'autorizzazione.

Per tutti i generi di società, la qualificazione professionale deve essere posseduta, ai sensi dell'art.3, 2° comma, della L. 443/85, dalla maggioranza dei soci, ovvero da uno nel caso di due soci. Deve essere posseduta anche dalla persona alla quale è affidata la direzione dell'azienda.

La qualificazione professionale deve essere posseduta anche da chiunque presti la propria opera di estetista presso una delle imprese di cui ai commi soprastanti, sia in qualità di dipendente impiegato nella ditta individuale o societaria, sia in qualità di socio della società stessa.

Il riconoscimento della qualificazione professionale, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della L. 14/2/63 n. 161, è effettuato dalla Commissione Prov.le per l'Artigianato, esistente presso la Camera di Commercio, la quale ne rilascia specifica certificazione.

L'avvenuto riconoscimento della qualificazione professionale viene dimostrato, a cura dell'interessato, mediante presentazione dell'apposita certificazione suddetta, oppure di altra comunicazione della Commissione Prov.le Artigianato contenente esplicita menzione di tale qualità personale.

ART. 4 AUTORIZZAZIONE

Per svolgere professionalmente l'attività di estetista, sia in forma individuale che societaria, presso enti, esercizi, o altri luoghi, pubblici o privati, è necessario possedere l'autorizzazione del Sindaco prevista dall'art.2 della L. 1142/70.

L'autorizzazione del Sindaco è necessaria anche per esercitare l'attività di estetista da parte delle imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici ai sensi della L. 11/6/71 n.426 o altre normative sulla commercializzazione o produzione di merci.

L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati e non può riferirsi a più locali separati e distinti tra loro.

L'autorizzazione consente di svolgere l'attività indipendentemente dal numero degli addetti in esercizio. Non può avere carattere limitato a singole specializzazioni ed abilita quindi ad esercitare tutte le prestazioni professionali del settore estetico consentite dalla legge, ad usare qualsiasi procedimento tecnico ed ad impiegare qualsiasi apparecchiatura, purchè ricadente tra quelle ricomprese nell'elenco allegato alla L. 4/1/90 n.1 o nell'elenco allegato alla L.R. 12/12/89 n. 77 e successive modifiche.

Oltre che per l'apertura di un nuovo esercizio, l'autorizzazione è altresì necessaria per il trasferimento di sede dell'attività, per l'ampliamento dei locali, per la variazione del periodo di validità (vedi art. 5, comma terzo), in caso di trasferimento dell'azienda (subingresso), secondo i limiti e le modalità meglio indicate negli specifici articoli successivi.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco, sentita la commissione comunale di cui all'art. 12 del presente regolamento e per i casi ivi previsti.

L'attività esercitata unitamente a quella di barbiere o parrucchiere, come descritto all'art. 2, comma 5°, viene autorizzata all'esercizio con specifico titolo attinente esclusivamente l'attività di estetista, anche nel caso di impresa societaria.

ART. 5
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) *Nell'ambito del territorio comunale può esistere un numero di attività pari al rapporto di un esercizio di estetista ogni intero scaglione di 4.000 abitanti residenti. Si precisa che nel caso di residuo frazionale, cioè quando non è raggiunto un completo scaglione di n.4.000 abitanti, non sussistono gli estremi per l'instaurarsi di una attività.¹*
- 2) *Il rapporto di cui sopra non si applica per la località del Lido di Tarquinia, dove le attività che possono esistere vengono determinate nel numero fisso di 2 (due), delle quali una con validità ristretta alla stagione estiva di ogni anno, per periodi non inferiori a due mesi e non superiori a sei, secondo specifica richiesta dell'esercente¹.*
- 3) *Gli esercizi devono essere collocati ad una distanza minima di m. 200 da un'altra attività di estetista. La misurazione deve avvenire lungo il percorso pedonale più breve possibile con riferimento alle due entrate più vicine aperte al pubblico.*
- 4) *Per il rilascio di nuove autorizzazioni, oltre al criterio di cui al precedente comma, occorre verificare che il numero delle autorizzazioni ammissibili, stabilito secondo il rapporto di cui al soprastante comma primo o la determinazione di cui al soprastante comma secondo, non sia stato raggiunto dalle autorizzazioni esistenti. Al fine di verificare le autorizzazioni in essere, e quindi di accertare il numero di quelle eventualmente rilasciabili, l'ufficio comunale competente provvede ad annotare sul registro in uso (riservato alle attività di barbieri, parrucchieri e mestieri affini) tutte le autorizzazioni concesse, nonché le cessazioni di attività o le altre variazioni intervenute.¹*

ART. 6
TRASFERIMENTO DI SEDE

Per trasferire la sede dell'attività di estetista è necessaria l'apposita preventiva autorizzazione rilasciata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento e previo parere della Commissione come all'art. 12 del presente regolamento.

La relativa domanda deve essere redatta conformemente all'art. 10 del presente regolamento.

Il trasferimento può essere effettuato purché il nuovo locale, oltre a possedere i normali requisiti, sia ubicato alla distanza minima di m. 200 da altra attività uguale, come detto all'art. 5.

ART. 7
AMPLIAMENTO LOCALI

Per ampliare la sede dell'attività di estetista mediante acquisizione di locali contigui, è necessaria l'apposita preventiva autorizzazione rilasciata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Il preventivo parere della Commissione di cui all'art. 12 del presente è necessario solo nel caso in cui l'ampliamento comporta una variazione della ubicazione del locale, anche se solo nel numero di civico, a seguito di mutamento della entrata riservata al pubblico.

¹ **le previsioni contenute nei punti 1-2-4 dell'art. 5 sono state annullate dal Comitato Regionale di Controllo- Sezione Decentrata di Viterbo con decisione n. 5640/1 del 12.08.1996**

ART. 8 SUBINGRESSO

Per subingresso nell'azienda di estetista si intende il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, nella sua interezza, ad altri che lo assumono in proprio. Esso comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda, per vendita od affitto, ed il subentrante abbia ottenuto il riconoscimento della qualificazione professionale.

Il cessionario dell'azienda deve restituire al Comune l'autorizzazione amministrativa relativa all'attività, almeno prima del rilascio dell'autorizzazione al subentrante.

L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività a favore del subentrante è rilasciata dal Sindaco dietro specifica istanza, senza acquisire il parere della Commissione comunale di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Per le procedure, tempi e modalità si applicano, compatibilmente con la materia, le norme contenute negli artt. 49 e 52 del D.M. 4/8/88 n. 375, tenuto presente che in luogo dell'iscrizione al R.E.C. ivi citata (di cui all'art.1 della L. 426/71) deve farsi riferimento all'avvenuto riconoscimento della qualificazione professionale da parte della Commissione Prov.le Artigianato.

ART. 9 PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

La domanda per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di estetista o per modificare l'attività esistente, redatta conformemente a quanto indicato all'art. 10 del presente regolamento e corredata dal documento ivi prescritto, viene sottoposta all'esame della competente commissione comunale di cui all'art. 12, nei casi ivi previsti, entro 30 giorni dalla data di arrivo in Comune.

Qualora l'istanza non sia formulata conformemente all'art. 10 del presente regolamento, oppure non sia corredata del documento sulla qualificazione professionale come riportato nel medesimo articolo e quando necessario, il Comune può chiedere all'interessato l'adeguamento della domanda, assegnando un idoneo termine di tempo. In tale ipotesi, il periodo di 30 giorni indicato al comma soprastante, decorre dalla data di arrivo in Comune degli elementi di regolarizzazione della domanda.

Entro 30 giorni dall'acquisizione del parere della Commissione comunale, il Sindaco informa il richiedente, con apposita comunicazione scritta, dell'accoglimento ovvero del diniego dell'istanza.

Il diniego deve essere motivato e contro di esso è ammesso un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.

In caso di accoglimento dell'istanza il Sindaco, unitamente alla comunicazione di cui al soprastante 3° comma, richiede all'interessato la presentazione della documentazione occorrente secondo la fattispecie, descritta all'art. 11 che deve pervenire all'Ente entro 90 giorni dalla richiesta stessa.

Ove non è necessario acquisire il preventivo parere della Commissione comunale, il Comune provvede entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza ad emanare il titolo autorizzativo del caso, ovvero a chiedere all'interessato, entro il medesimo termine, la regolarizzazione della domanda e la presentazione dei documenti eventualmente mancanti, in conformità a quanto riportato nell'art. 11 del presente regolamento, assegnando per tali adempimenti il periodo di 90 giorni.

Decorso il termine temporale di 90 giorni, stabilito ai soprastanti commi 5° e 6°, senza che l'interessato abbia fatto pervenire gli atti mancanti o abbia provveduto al perfezionamento della posizione nei modi indicatigli dal Comune, l'istanza viene archiviata senza ulteriori avvisi al richiedente. Il termine può essere prorogato dal Sindaco, su apposita richiesta e per giustificati e comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dell'interessato.

ART. 10 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione viene richiesta dall'interessato inoltrando apposita domanda diretta al Sindaco, redatta su carta legale, nella quale devono essere indicati i seguenti elementi, oltre all'oggetto della richiesta:

a) per le ditte individuali:

- generalità del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, città ed indirizzo di residenza, eventuale domicilio o recapito postale).
- codice fiscale.
- dichiarazione di possedere la qualificazione professionale prevista dalla L. 4/1/90 n.1.
- dichiarazione di possedere i requisiti per conseguire l'iscrizione, quale impresa individuale, all'Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 443/85.
- esatta ubicazione del locale in cui si svolge l'attività e dichiarazione che lo stesso è situato alla distanza di almeno m. 200 da altra uguale attività.
- dichiarazione di essere proprietario del locale, qualora ne ricorra il caso.

b) per le società:

- generalità del rappresentante legale (nome, cognome, data e luogo di nascita, città ed indirizzo di residenza, eventuale domicilio o recapito postale), ragione sociale della società richiedente, sede legale.
- codice fiscale della società.
- indicazione della persona a cui è affidata la direzione dell'azienda e relative generalità.
- dichiarazione sul possesso della qualificazione professionale prevista dalla L. 4/1/90 n.1 da parte dei soci della società e del direttore dell'azienda (vedi art. 3).
- esatta ubicazione del locale in cui si svolge l'attività e dichiarazione che lo stesso è situato alla distanza di almeno m. 200 da altra uguale attività.
- dichiarazione di essere proprietario del locale, qualora ne ricorra il caso.

Contestualmente alla domanda deve essere presentata la certificazione della Commissione Prov.le Artigianato, presso la C.C.I.A.A., attestante il possesso della qualificazione professionale, ovvero documento equivalente (vedi art. 3, ultimo comma).

Inoltre sia per le ditte individuali che per le società, deve essere indicato:

- **nel caso di attività svolta presso il domicilio** occorre dichiarare che i locali rispondono ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2°, lett. a) e b), del presente regolamento e che il titolare si impegna a consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio.
- **nel caso di subingresso nell'azienda** occorre citare gli estremi dell'autorizzazione (titolare, numero dell'aut. e data di rilascio, sede dell'attività) riguardante il cessionario dell'azienda, la data del trasferimento e se trattasi di acquisto o locazione della stessa.
- **nel caso di modifica** (trasferimento o ampliamento della sede dell'attività, variazione del periodo di svolgimento, cambiamenti della ragione sociale o di altri dati riguardanti la società,) occorre citare gli estremi dell'autorizzazione posseduta (numero dell'aut. e data di rilascio, sede dell'attività), mentre non necessitano i dati sulla qualificazione professionale ed il relativo certificato.

ART. 11 DOCUMENTAZIONE

Al fine di accertare la rispondenza delle attività alle disposizioni del presente regolamento e consentire il rilascio dell'autorizzazione, la pratica deve essere corredata, a cura dell'interessato, dei seguenti documenti:

- 1) atto comprovante l'avvenuto riconoscimento della qualificazione professionale da parte della Commissione Prov.le Artigianato, come specificato all'art. 3.
- 2) planimetria del locale, sottoscritta da Tecnico iscritto all'Albo professionale.
- 3) planimetria della zona, ove sia evidenziata la posizione dell'immobile e/o del locale, sottoscritta da Tecnico iscritto all'Albo professionale (solo nei casi di toponomastica mancante o carente).
- 4) dichiarazione di Tecnico iscritto all'Albo professionale sulla distanza intercorrente tra altra uguale attività (solo nei casi opportuni, secondo giudizio del Sindaco).
- 5) certificato di agibilità del locale, rilasciato dall'Organo tecnico comunale.
- 6) nulla osta igienico/sanitario del locale e delle attrezzature installate.
- 7) atto comprovante la disponibilità del locale (contratto di affitto od altro). Qualora il locale sia di proprietà del richiedente, deve esserne fatta specifica dichiarazione nella domanda.
- 8) certificazione "antimafia", oppure relativo accertamento eseguito d'ufficio con mezzi telematici o altro come previsto per legge, ottenibili previa presentazione del certificato di residenza e del certificato di stato di famiglia delle persone specificate dalla normativa.
- 9) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal titolare dell'attività di barbiere o parrucchiere per confermare l'assenso all'installazione dell'attività di estetista presso il suo esercizio (solo quando si verifica l'ipotesi di esercizio congiunto nella medesima sede).
- 10) marche da bollo da apporre sull'autorizzazione.
- 11) **per le società**, oltre a quanto sopra: atto costitutivo della Società, ed altri eventuali atti di modifica, debitamente registrati; per le Soc. a r.l. certificato di iscrizione al Registro delle Ditte o il certificato di vigenza rilasciato dal Tribunale.
- 12) **per i subingressi**, oltre a quanto sopra: atto d'acquisto dell'azienda, registrato.

Tutte le copie dei documenti devono essere autenticate ai sensi di legge. Gli atti da assoggettare a registrazione devono essere muniti di timbro od altro attestante l'assolvimento di tale obbligo. I certificati devono essere stati emessi in data non anteriore a 2 mesi a quella di presentazione in Comune.

Il Sindaco, secondo sua valutazione, può richiedere ulteriore documentazione.

ART. 12 COMMISSIONE COMUNALE

Il rilascio dell'autorizzazione comunale per svolgere l'attività di estetista è subordinato alla preventiva obbligatoria acquisizione del parere dell'apposita commissione comunale, di cui all'art. 3 della L. 1142/70 integrata con altri due componenti come previsto dall'art. 5 della L.R. 77/89.

Il parere della commissione non è vincolante ed è obbligatorio nei soli casi di aperture, trasferimenti di sede, ampliamento di locali (nei limiti indicati all'art. 7, comma 2°, del presente regolamento), variazione del periodo di validità del titolo.

Il parere della commissione è altresì obbligatorio, ma non vincolante, per la redazione del presente regolamento di disciplina della materia e per le variazioni dello stesso.

La Commissione è convocata dal Sindaco con apposito invito scritto nel quale è contenuto l'ordine del giorno, da inviarsi ai membri della commissione almeno otto giorni prima di ciascuna riunione. L'ordine del giorno può essere modificato solo in presenza e con il consenso di tutti i componenti della commissione stessa. Le sedute sono "segrete" ed i relativi verbali possono essere resi pubblici su richiesta, entro i limiti di ammissione alla partecipazione ed accesso stabiliti dalla L. 7/8/90 n. 241.

I componenti della Commissione che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato e comprovato motivo, devono essere sostituiti.

ART. 13 ORARIO D'APERTURA

L'attività di estetista viene svolta per un orario minimo giornaliero di otto ore, anche consecutive. Può essere effettuato un intervallo pomeridiano di chiusura e può essere adottato un orario differenziato nei vari giorni della settimana. Inoltre l'attività deve essere svolta almeno in tutti i giorni feriali ad eccezione di un giorno nell'arco della settimana in cui può essere facoltativamente effettuata la chiusura per riposo.

Nel rispetto dei suesposti criteri l'estetista fissa liberamente l'orario da seguire ed il giorno prescelto per l'eventuale chiusura infrasettimanale ed è tenuto a darne comunicazione scritta al Comune al momento in cui intraprende l'attività, nonché ogni volta che viene modificato.

E' fatto obbligo di esporre all'interno dei locali, ed all'esterno degli stessi o in modo visibile dall'esterno, un cartello indicante l'orario giornaliero seguito dall'esercizio e l'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale.

ART. 14 CRITERI COMUNI

Salvo diversa successiva disposizione statale, non rientrano nell'applicabilità dell'art.19 della L. 7/8/90 n. 241, come modificato dall'art.2, c.10°, della L. 24/12/93 n. 537, cioè non sono sostituibili dalla denuncia di inizio di attività, le autorizzazioni qui trattate occorrenti nei seguenti casi: apertura di una nuova attività, trasferimento di sede, ampliamento dei locali (escluso il caso di cui all'art. 7, 2°c., del presente) variazione del periodo di validità del titolo.

Tutti gli effetti previsti dalla L. 241/90, nonché quelli contemplati nella presente disciplina, collegati al ricevimento o presentazione in Comune della denuncia o della domanda dell'interessato, si esplicano soltanto se la richiesta è compilata conformemente alle indicazioni di questo regolamento ed è corredata dalla documentazione parimenti qui prescritta, compresa la certificazione/accertamento descritta all'art.11, comma 8°.

Si precisa che la domanda, o qualsiasi lettera o documento, si intendono ricevuti o presentati in Comune nella data in cui vengono acquisiti al Protocollo comunale ed attestata dall'apposito timbro apposto sugli stessi, indipendentemente dagli eventuali mezzi di spedizione usati.

ART. 15 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di cui all'art.2 della L. 1142/70 per lo svolgimento dell'attività di estetista è revocata dal Sindaco quando viene perso il requisito della qualificazione professionale indicato all'art. 3 del presente regolamento.

Accertato il venir meno di una delle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione, il Sindaco può sospendere l'attività, imponendo il ripristino della regolarità della posizione. Qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni impartite entro i termini assegnati, non superiori a sei mesi, l'autorizzazione viene revocata.

Il Sindaco, previo avviso all'interessato, procede a revocare l'autorizzazione quando l'attività non viene svolta per il periodo di tempo sotto distinto:

- a) autorizzazioni annuali:** il titolo è revocato dopo quattro mesi continuativi di inattività, oppure dopo sei mesi nell'arco di un anno, per le chiusure non consecutive.
- b) autorizzazioni stagionali:** il titolo è revocato dopo un numero di giorni di inattività pari ad 1/3 del periodo di validità indicato nel titolo stesso in caso di chiusura continuativa, oppure pari ad 1/2 per le chiusure non consecutive nell'arco di un anno.

A discrezione del Sindaco, previa valutazione di giustificati e comprovati motivi, può essere consentito il superamento di tale periodo di inattività senza incorrere nella revoca.

ART. 16
OBBLIGHI D'ESERCIZIO E SANZIONI

Oltre all'onere di esporre il cartello sull'orario seguito, di cui all'art. 13, ultimo comma, del presente, è fatto obbligo di tenere esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio la tariffa della varie prestazioni professionali.

Quando l'attività viene sospesa dal titolare, per periodi superiori a 30 giorni, deve esserne data comunicazione scritta al Comune, prima della sospensione stessa.

L'attività deve essere svolta esclusivamente con le installazioni e le apparecchiature per le quali è stato ottenuto il nulla osta sanitario della competente Unità Sanitaria Locale, e con l'osservanza degli accorgimenti d'uso eventualmente imposti. Per l'impiego di nuove attrezzature o per variare quelle esistenti deve essere conseguito il preventivo parere favorevole dell'autorità sanitaria e deve essere trasmesso al Comune il nuovo nulla osta eventualmente conseguito.

Per l'inosservanza delle norme stabilite nel presente regolamento o degli obblighi e prescrizioni qui contenute, il Sindaco può irrogare la sanzione del pagamento di una somma da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 1.000.000 e/o può disporre la sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di 30 giorni.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della L. 4/1/90 n. 1 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 5.000.000.

Chiunque eserciti l'attività di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione, ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa gli sia stata negata o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £. 2.000.000.

Per quanto riguarda le modalità di accertamento, irrogazione delle sanzioni surriportate e conseguente riscossione coatta delle somme dovute si applicano le procedure di cui alla L. 24/11/81 n. 689 e le norme della legge regionale 15/3/78 n.6.

Le sanzioni qui previste possono essere applicate indipendentemente dalle misure di prevenzione e repressione adottate da altri organi.